

Al. ce. 45/09



Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

AREA AFFARI GENERALI  
Settore Affari Legali

## Regolamento per la concessione dei patrocini

### Art. 1

#### (Oggetto e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e dell'autorizzazione all'utilizzo dello stemma e del logo del Comune di Cairo ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgono all'interno del territorio cittadino.
2. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio cittadino, purché presentino un contenuto strettamente legato alla Città o siano ritenute di particolare rilievo.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.

### Art. 2

#### (Patrocinio)

1. Il patrocinio ad iniziative e manifestazioni consiste nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Il patrocinio non è concesso per iniziative e manifestazioni che abbiano come fine il lucro.
3. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio del Comune.

### Art. 3

#### Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'amministrazione comunale:
  - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
  - b) altri organismi no profit;
  - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
  - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
  - e) scuole di ogni ordine e grado
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative comunque non lucrative.

#### **Art. 4**

##### **(Procedura)**

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'amministrazione comunale presentano una istanza in tempo utile alla data di inizio dell'evento.
2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente, è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
  - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
  - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
  - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
  - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, previa istruttoria e verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, effettuata dal Responsabile del servizio competente per materia, acquisito il parere dell'Assessorato competente, formalizza con specifico provvedimento del Sindaco la propria determinazione in merito alla concessione del patrocinio.

#### **Art. 5**

##### **(Utilizzazione dello stemma comunale in relazione al patrocinio)**

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Cairo Montenotte negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'attività patrocinata con formule specifiche che ne attestino la semplice adesione all'evento.
3. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire ulteriori condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.
4. E' fatto assoluto divieto di fare uso del nome improprio o non consentito o non autorizzato dello stemma comunale, configurandosi tale illecito utilizzo quale usurpazione totale o parziale del titolo con conseguente diritto dell'Ente ad attivare procedure risarcitorie ai sensi dell'art. 7 del Codice Civile.

#### **Art. 6**

##### **(Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni)**

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocini:
  - a) per iniziative di carattere politico;
  - b) per iniziative a fine di lucro sviluppate con attività commerciali o di impresa;
  - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

#### **Art. 7**

##### **(Disposizioni finali)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16° giorno dalla data di pubblicazione della delibera approvativa del regolamento e viene inserito sul sito web del Comune per l'opportuna divulgazione.
2. Tutte le disposizioni regolamentari che disciplinano la materia dei patrocini sono da intendersi, ad ogni effetto, abrogate con l'entrata in vigore del presente regolamento.